SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 196**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 agosto 1990** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1990, n. 246.

Modifica dell'articolo 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128, recante: «Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128, recante: «Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981», è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. La commissione completa i suoi lavori entro quattordici mesi dal suo insediamento. Entro lo stesso termine presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la commissione non disponga diversamente».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2367):

Presentato dal sen. CORRENTI ed altri il 19 luglio 1990.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 20 luglio 1990.

Esaminato dalla 13ª commissione e approvato il 25 luglio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4998):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 31 luglio 1990.

Esaminato dalla VIII commissione e approvato il 2 agosto 1990.

90G0301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di Saviano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Saviano (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1990 negligendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti i commi 1, lettera *c)*, e 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Saviano è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Elena Stasi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Saviano (Napoli) — al quale la legge assegna 30 membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1990.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo di Napoli, con provvedimento n. 1663 del 4 aprile 1990, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Nelle sedute del 29 maggio e 1° giugno 1990, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con atto n. 2727 dell'8 giugno 1990 nominava un commissario *ad acta* che, in data 4 luglio 1990, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dai commi 1, lettera *c)*, e 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone nel contempo la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Saviano (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Elena Stasi.

Roma, 2 agosto 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A3710

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di Cesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Cesa (Caserta), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Caserta numero 2895/13.1/Gab. del 4 luglio 1990 con il quale il consiglio comunale sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cesa (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolino Maddaloni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cesa (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, versa da diverso tempo in una grave situazione di crisi per contrasti sorti nella maggioranza, manifestando chiari segni di incapacità di funzionamento.

Tale crisi è sfociata, da ultimo, nelle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri sui venti assegnati al comune per legge, delle quali la giunta municipale ha preso atto con deliberazione n. 364 del 30 giugno 1990, esaminata senza rilievi dal comitato regionale di controllo nella seduta del 2 luglio 1990.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cesa (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolino Maddaloni.

Roma, 2 agosto 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A3711

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1990.

Scioglimento dell'assemblea intercomunale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 2 di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che gli organi dell'unità sanitaria locale n. 2 di Gorizia non sono riusciti a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1990, negligendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del citato ente;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea intercomunale ed il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 2 di Gorizia sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Panico è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale n. 2 di Gorizia fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente ed alla assemblea intercomunale, nonché al presidente ed al comitato di gestione di detta unità sanitaria locale.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'assemblea intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 2 «Goriziana» di Gorizia — alla quale la legge assegna cinquanta membri — si è dimostrata incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1990.

Infatti, le sedute del 28 aprile e del 17 maggio 1990 risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, il comitato regionale di controllo di Udine, con provvedimento n. 7292 del 17 maggio 1990, diffidava l'organo inadempiente a provvedere all'approvazione del bilancio entro il termine ultimo del 26 maggio 1990, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

La seduta all'uopo indetta per il giorno 21 maggio 1990, risultava ancora una volta infruttuosa.

Conseguentemente, l'organo di controllo, con atto n. 40 del 22 maggio 1990, nominava un commissario *ad acta* che, in data 23 maggio 1990 provvedeva, in via sostitutiva, all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990.

Il prefetto di Gorizia ha, pertanto, proposto lo scioglimento degli organi ordinari della citata unità sanitaria locale, disponendone nel contempo la sospensione, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 49, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento dell'assemblea e del comitato di gestione, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essi imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato degli articoli 49 della legge n. 833 succitata e 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali del 1915, n. 148, e 106 del regio decreto del 1923, n. 2839.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea intercomunale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 2 di Gorizia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale stessa nella persona del dott. Vincenzo Panico con i poteri spettanti al presidente ed alla assemblea intercomunale, nonché al presidente ed al comitato di gestione della suddetta unità sanitaria locale fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Roma, 1° agosto 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A3712

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1990.

Scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 4 di Vieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 4 di Vieste (Foggia) non ha provveduto alla elezione dei propri organi di gestione, nonostante i ripetuti tentativi diretti a pervenire alla valida elezione dei predetti organi per adempiere agli imprescindibili compiti istituzionali e rimuovere, quindi, la conseguente situazione di paralisi amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suindicata assemblea;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea dell'associazione intercomunale della unità sanitaria locale n. 4 di Vieste (Foggia) è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Santamaria è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale sopra citata fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti all'assemblea dell'associazione intercomunale, al comitato di gestione ed al suo presidente.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale FG/4 di Vieste (Foggia) non ha ancora provveduto, nonostante i richiami all'uopo rivolti dal prefetto, alla elezione dei propri organi di gestione nei termini prescritti dalle norme vigenti.

Pertanto, perdurando la situazione di grave paralisi amministrativa, con atto n. 1646/15.5 Gab dell'8 marzo 1990, notificato a tutti i componenti dell'assemblea, il prefetto disponeva una duplice convocazione d'ufficio della stessa con l'esplicita diffida a provvedere al citato adempimento, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 28 marzo e 4 aprile 1990 e quella successiva del 14 maggio 1990, risultavano infruttuose.

Il prefetto di Foggia ha, pertanto, proposto lo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale della citata unità sanitaria locale, disponendone nel contempo la sospensione, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 49, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento dell'assemblea, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essa imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato dagli articoli 49 della legge n. 833 succitata e 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali del 1915, n. 148, e 106 del regio decreto del 1923, n. 2839.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea intercomunale dell'unità sanitaria locale FG/4 di Vieste (Foggia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale stessa nella persona del dott. Pasquale Santamaria con i poteri dell'assemblea, del comitato di gestione e del suo presidente, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Roma, 1° agosto 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A3713

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 8 agosto 1990.

Concessione dei finanziamenti di cui all'art. 14, commi 5 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti;

Visto in particolare l'art. 14, comma 5, della predetta normativa, con il quale è stato previsto il concorso del Ministero dell'ambiente al finanziamento di impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione di materiali recuperati a seguito della raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e rifiuti urbani pericolosi;

Visto l'art. 14, comma 8, della medesima normativa, con il quale è stata autorizzata per lo scopo la spesa di lire 25 miliardi per l'anno 1988 e di lire 50 miliardi per l'anno 1989;

Visto l'art. 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito in legge 9 novembre 1988, n. 475, con il quale è stata apportata ad una riduzione di lire 20 miliardi nello stanziamento di lire 50 miliardi previsto per l'anno 1989 della sopracitata normativa;

Visto il proprio decreto 5 luglio 1988, n. 283, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 23 luglio 1988), con il quale sono state definite le procedure, i tempi e i modi per la concessione dei contributi in questione;

Visto il proprio decreto ministeriale 30 dicembre 1989, n. 7651, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale sono state ammesse al finanziamento venticinque domande per un contributo complessivo di 16077,41 milioni, a carico delle disponibilità dell'anno 1988;

Vista la legge 26 aprile 1989, n. 155, di conversione del decreto-legge del 2 marzo 1989, n. 65, con il quale lo stanziamento dell'anno 1989 è stato ridotto a lire 37.500 milioni;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, con la quale la somma di L. 12.500.000.000 portata in detrazione sull'anno 1989 è stata riassegnata nell'anno 1990;

Decreta:

Art. 1.

Richieste di contributo a valere sulle disponibilità non impegnate

1. Ad integrazione di quanto indicato nel decreto ministeriale 5 luglio 1988, n. 283, le richieste di contributo, a valere sulle disponibilità finanziarie per gli anni 1989 e 1990 e su quelle per l'anno 1988 non impegnate con il decreto ministeriale n. 7651 citato in premessa, devono essere trasmesse al Ministero dell'ambiente — Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale — entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per l'ammissione delle richieste di contributo deve essere allegata la scheda progetto di cui all'allegato *A* al presente decreto, debitamente compilata in tutte le sue parti, secondo le indicazioni dell'annessa nota illustrativa e nel rispetto dei criteri di ammissibilità e di priorità in essa dettagliati.

3. Le richieste di contributo eventualmente già trasmesse per le finalità di cui al presente articolo possono essere integrate, entro il termine di cui al comma 1, in conformità a quanto stabilito al comma 2.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1990

Il Ministro: RUFFOLO

ALLEGATO *A*

SCHEDA PROGETTUALE

relativa al finanziamento degli impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati di cui all'art. 14, comma 5, della legge n. 441/87.

1. INFORMAZIONI GENERALI.

1.1 Soggetto proponente.

1.2 Soggetto esecutore.

1.3 Tipologia dell'intervento proposto.
Impianto per l'utilizzo di materiali recuperati.
Servizi per la commercializzazione di materiali recuperati.

1.4 Finalità dell'intervento con riferimento alla tipologia di materiali utilizzati o commercializzati.

1.5 Localizzazione dell'intervento.

1.6 Descrizione del programma regionale relativamente alla raccolta differenziata nell'area dell'intervento e il riutilizzo dei materiali recuperati.

1.7 Inquadramento dell'intervento nell'ambito del programma regionale.

1.8 Caratteristiche dell'area interessata dall'intervento:
popolazione servita dalla raccolta differenziata;
quantità e tipologia di materiali recuperati;
quantità e tipologia di materiali recuperati di cui viene proposta l'utilizzazione o la commercializzazione;
occupazione prevista (aggiuntiva).

2. REALIZZAZIONE DI IMPIANTO.

2.1 Situazione senza intervento con riferimento all'area oggetto dell'intervento.
Sistemi di raccolta di RSU e dei RUP con riferimento al programma comunale.
Sistemi di smaltimento.
Descrizione degli impianti esistenti.
Stato degli impianti.
Tipologia di rifiuti trattati.
Potenzialità di progetto ed effettiva.
Costi di investimento (sostenuti e da sostenere).
Costi di esercizio.
Modalità di gestione.

2.2 Situazione con intervento.
Schema di progetto (utilizzo e/o commercializzazione).
Dimensionamento dell'impianto con riferimento alla sua potenzialità.
Costi di investimento.
Costi di esercizio.
Rientri derivanti dall'utilizzazione e/o dalla commercializzazione.
Modalità di gestione.

2.3 Analisi di mercato relativa alla richiesta dei materiali commercializzati.

2.4 Analisi finanziaria.
Analisi dei costi.
Analisi dei ricavi.

2.5 Tempi previsti.

3. SERVIZI.

3.1 Come per il punto 2.1.

3.2 Situazione con intervento.
Quantità e tipologia di materiali recuperati nella raccolta differenziata.
Descrizione dei servizi offerti.
Individuazione delle risorse necessarie per allestire il servizio.
Costi di investimento e di esercizio (i costi di investimento e di esercizio dovranno essere presentati disaggregati con riferimento alle varie risorse necessarie per allestire il servizio).
Rientri derivanti dall'utilizzazione e/o dalla commecializzazione;
Modalità di gestione.

3.3 Come per il punto 2.3.

3.4 Come per il punto 2.4.

3.5 Come per il punto 2.5.

NOTA ILLUSTRATIVA ALL'ALLEGATO *A*

1.1 Sono abilitati a presentare domanda di finanziamento gli enti pubblici territoriali, le imprese industriali o commerciali, le cooperative di produzione, lavoro o servizi.

1.2 Va specificato il soggetto (impresa o società cooperativa) cui verrà affidata la realizzazione del programma, indicando l'anno d'inizio attività e le eventuali esperienze già maturate nello specifico campo d'interesse dell'iniziativa.

1.3 Va specificato se l'intervento proposto si riferisce alla realizzazione di un nuovo impianto per l'utilizzo dei materiali recuperati o alla riattivazione, ammodernamento od ampliamento di un impianto preesistente. O se, in alternativa o a complemento, l'iniziativa è rivolta all'avviamento o al potenziamento di un'attività di servizi per la commercializzazione di materiali recuperati.

Nel caso di impianto o di attività già in essere è necessario fornire dettagliate informazioni sulle principali caratteristiche assunte dall'iniziativa già operante.

Le istanze di finanziamento dovranno riguardare interventi relativi a impianti per la trasformazione dei materiali recuperati attraverso la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati e di rifiuti pericolosi e/o a servizi per la commercializzazione dei prodotti trattati nei predetti impianti.

1.4 Occorre precisare gli obiettivi che si intendono realizzare attraverso l'intervento proposto, dimostrando — eventualmente anche in altre parti della scheda — la loro fattibilità.

Gli interventi relativi alla realizzazione del servizio di raccolta differenziata delle frazioni merceologiche di rifiuti urbani e di rifiuti urbani pericolosi non possono essere ammessi al finanziamento, in quanto non risultano coerenti alle finalità della legge.

1.5 Va indicata la sede operativa in cui si intenderà svolgere l'attività, specificando la disponibilità o meno degli spazi, degli ambienti e delle autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle attività proposte.

1.6 Vanno riportate le parti del programma regionale, eventualmente tratte dal piano regionale di smaltimento rifiuti, riguardanti la raccolta differenziata ed il riutilizzo dei materiali recuperati relativamente all'area oggetto dell'intervento, indicando gli estremi delle delibere o degli atti di approvazione.

1.7 Vanno indicati gli elementi di coerenza dell'intervento proposto con il programma regionale.

1.8 Occorre evidenziare i principali elementi quali-quantitativi dell'intervento proposto al fine di dare, in maniera sintetica, una visione d'insieme delle principali grandezze interessate dall'intervento.

2. Va descritta in dettaglio la situazione caratterizzante la zona oggetto dell'intervento rispettivamente nelle ipotesi di assenza e di realizzazione dell'investimento proposto nell'impianto di utilizzo dei materiali recuperati. In particolare va dimostrata:

la disponibilità di una quantità di materiali recuperati sufficiente a soddisfare le esigenze previste per il funzionamento — in condizioni di economicità — degli impianti progettati;

l'esistenza di una domanda di mercato per le produzioni poste in essere attraverso l'intervento proposto;

fattibilità tecnica e finanziaria, nonché la convenienza economica dell'iniziativa.

3. Va descritta in dettaglio la situazione caratterizzante la zona oggetto dell'intervento rispettivamente nelle ipotesi di assenza e di realizzazione dell'investimento proposto per l'avviamento di un'attività di servizi per la commercializzazione dei materiali recuperati. In particolare va dimostrata:

la disponibilità di una quantità di materiali recuperati sufficiente a soddisfare le esigenze previste per il funzionamento — in condizioni di economicità — dei servizi progettati;

l'esistenza di una domanda di mercato per i materiali oggetto dell'attività di commercializzazione;

la fattibilità tecnica e finanziaria, nonché la convenienza economica dell'iniziativa.

90A3688

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 agosto 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Tufino in provincia di Napoli. (Ordinanza n. 1998/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 569/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul fondo della Protezione civile;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 8/1987 per gli interventi sui dissesti idrogeologici;

Vista la propria ordinanza n. 1348 del 18 gennaio 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la nota n. 3512/FPC datata 25 ottobre 1988 del comune di Tufino con la quale viene richiesto un finanziamento di L. 2.300.000.000 per eliminare l'incombente pericolo per la pubblica incolumità nel centro abitato del comune medesimo;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 13 gennaio 1989 nel quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Visto il telex n. 2055 del 3 agosto 1990 con il quale il sindaco di Tufino sollecita urgenti provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità per l'aggravarsi del movimento franoso;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire almeno un immediato intervento teso alla realizzazione delle opere più urgenti per l'eliminazione del pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa il comune di Tufino è autorizzato all'esecuzione delle opere più urgenti tese alla eliminazione di pericolo incombente, per dissesto idrogeologico, accertato nell'abitato del comune medesimo.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Tufino la somma di L. 400.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1987, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione l'ente appaltante può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata tra non meno di cinque ditte fatta salva ogni più celere procedura di legge.

La consegna dei lavori dovrà essere attuata entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati, ove non sussistano comprovate cause di forza maggiore, vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante, giusta le disposizioni dell'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988.

Art. 5.

Il comune di Tufino, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3716

ORDINANZA 10 agosto 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Bovino in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 1999/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 569/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul fondo della protezione civile;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 8/1987 per gli interventi sui dissesti idrogeologici;

Vista la propria ordinanza n. 1348/FPC del 18 gennaio 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista l'ordinanza n. 1668/FPC datata 8 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1989, con la quale si concede un primo finanziamento di L. 400.000.000 per l'eliminazione del pericolo incombente nel comune di Bovino;

Vista la nota n. 6494 datata 3 agosto 1990 del comune di Bovino con la quale viene richiesto, a completamento dell'intervento in atto, un finanziamento di lire 1.000.000.000 per l'eliminazione totale del pericolo incombente;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire almeno un ulteriore immediato intervento teso alla realizzazione delle opere più urgenti per l'eliminazione del pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa il comune di Bovino è autorizzato alla prosecuzione delle opere più urgenti tese alla eliminazione di pericolo incombente accertato nell'abitato del comune medesimo e già disposte parzialmente con la citata ordinanza n. 1668/FPC dell'8 marzo 1989.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Bovino la somma di lire 500.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1987, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione l'ente appaltante può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

La consegna dei lavori dovrà essere attuata entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati, ove non sussistano comprovate cause di forza maggiore, vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante, giusta le disposizioni dell'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988.

Art. 5.

Il comune di Bovino, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 6.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3717

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Erba dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione dello Chalet delle Betulle da parte del sig. Leoni Marco Vinicio. (Deliberazione n. IV/55624).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal sig. Leoni Marco Vinicio per la ristrutturazione dello Chalet delle Betulle su area ubicata nel comune di Erba, mappali 1692 ex 783/b, foglio 3d, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, primo comma, lettera *g)*, della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, come da deliberazione della giunta municipale di Erba, n. 89 del 23 febbraio 1989;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere sono intese a migliorare lo stato di fatto dei manufatti preesistenti;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 5, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Erba (Como), mappali 1692 ex 783/b, foglio 3d, dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Erba (Como) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 6 giugno 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3610

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tovo Sant'Agata dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di captazione delle sorgenti montane per l'immissione di acqua nell'acquedotto comunale da parte del comune stesso. (Deliberazione n. IV/55625).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Tovo Sant'Agata (Sondrio), per la realizzazione di captazione delle sorgenti montane per immissione acqua nell'acquedotto comunale su area ubicata nel comune di Tovo Sant'Agata (Sondrio), mappali 83, 158, 78, 75, 74, 95, 71, 63, 368, 369, 116, 341, 114, 340, 147, 354, 405, 335, 163, 336, 198, 197, foglio 7, mappali 120, 117, 115, 114, 111, 104, foglio 14, mappali 404, 307, 384, 435, 216, 434, 302, 431, 214, 428, 210, 209, foglio 6, mappali 138, 120, foglio 11, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85 art. 1-*ter*;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nell'approvvigionamento idrico della popolazione residente;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinibile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere sono quasi totalmente interrate;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tovo Sant'Agata (Sondrio), mappali 83, 158, 78; 75, 74, 95, 71, 63, 368, 369, 116, 341, 114, 340, 147, 354, 405, 335, 163, 336, 198, 197, foglio 7, mappali 120, 117, 115, 114, 111, 104, foglio 14, mappali 404, 307, 384, 435, 216, 434, 302, 431, 214, 428, 210, 209, foglio 6, mappali 138, 120, foglio 11, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Tovo Sant'Agata (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 6 giugno 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3609

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare alcune eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 20 mazo 1990, registro n. 4, foglio n. 253, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità consistente in beni mobili per un valore di L. 39.177.377, ed immobili identificati nella perizia del geom. Roberto Oldini in data 23 gennaio 1986 per un valore di L. 1.103.000.000, disposta dalla sig.ra Tegisher Rosina ved. Renzetti, nata a Marostica l'8 settembre 1895, deceduta in Roma il 10 settembre 1984, con testamento olografo pubblicato dal notaio Ferruccio Brambilla di Milano il 1° ottobre 1984, n. 60477/6703 di repertorio, ed ivi registrato il 9 ottobre 1984 al n. 15555, serie I.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1990, registro n. 7, foglio n. 182, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità del valore di L. 169.958.135 e consistente in un bene immobile del valore peritato di L. 139.861.500, censito nel nuovo catasto edilizio urbano di Legnano alla partita 5879, foglio 6; nel saldo di conti correnti esistenti presso varie banche, in titoli di credito di varia natura, in beni mobili rinvenuti nell'abitazione della *de cuius:* il tutto per un importo complessivo di L. 169.985.135, disposta dalla sig.ra Gamba Pierina, nata a Gorgonzola il 30 marzo 1908 deceduta a Milano il 10 giugno 1986, con testamento olografo del 2 gennaio 1985, pubblicato dallo studio notarile Brambilla di Milano il 7 luglio 1986 con il n. 24818 di repertorio e registrato a Milano il 24 luglio 1986 al n. 18639.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1990, registro n. 8, foglio n. 254, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Irma Zanetti, nata a Pordenone il 20 febbraio 1905 e deceduta a Milno il 3 marzo 1988, con testamento olografo del 25 febbraio 1976, pubblicato dal notaio Ferruccio Brambilla di Milano il 15 aprile 1988 con il n. 88224/8435 di repertorio e registrato a Milano il 28 aprile 1988 al n. 8275, consistente in beni mobili e in un libretto bancario di risparmio, per complesive L. 26.462.400 al netto delle passività.

90A3669

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1990, registro n. 4, foglio n. 254, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, la donazione consistente in due appezzamenti di terreno siti nel comune di Muggiò (Milano), distinti nel nuovo catasto terreni di detto comune, per un valore di L. 30.000.000 attribuito dall'ufficio tecnico erariale di Milano, disposta dalla sig.ra Neri Maria, nata a Milano il 20 agosto 1909 e residente a Milano, via Santa Maria Segreta, 6, e della sig.ra Bianchi Scolastica, nata a Milano il 4 luglio 1909, ivi residente, via S. Vittore n. 35, con atto a rogito notaio Ulderico Brambilla di Milano in data 6 febbraio 1987, n. 27471/3257 di repertorio, ivi registrato il 18 febbraio 1987 al n. 4964, serie 1/*B*.

90A3670

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi, in Roma ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1990, registro n. 9, foglio n. 152, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana ciechi, in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità del valore di L. 25.792.000 ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Livorno, consistente in un immobile censito nel nuovo catasto edilizio urbano di Livorno alla partita n. 7604, disposta dalla sig.ra Poli Cosetta, ved. Vannini, nata a Livorno il 25 luglio 1921 ed ivi deceduta il 10 dicembre 1973, con testamento olografo del 10 dicembre 1973, pubblicato dal notaio Andrea Riccetti di Livorno il 29 novembre 1974 con il n. 24274 di repertorio e registrato a Livorno il 31 gennaio 1974 al n. 486.

90A3671

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza grigio alpina, in Bolzano

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1990, registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 239, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza grigio alpina, con sede in Bolzano.

90A3724

MINISTERO DEL TESORO

N. 160

Corso dei cambi del 17 agosto 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1145,350	1145,350	1145,35	1145,350	1145,350	1145,35	1145,500	1145,350	1145,350	1145,35
E.C.U.	1527,600	1527,600	1530 —	1527,600	1527,600	1527,60	1527,750	1527,600	1527,600	1527,60
Marco tedesco	737,020	737,020	737,80	737,020	737,020	737,02	737,010	737,020	737,020	737,02
Franco francese	219,460	219,460	219,90	219,460	219,460	219,46	219,460	219,460	219,460	219,46
Lira sterlina	2187,400	2187,400	2190 —	2187,400	2187,400	2187,40	2187,500	2187,400	2187,400	2187,40
Fiorino olandese	654,150	654,150	655 —	654,150	654,150	654,15	654,200	654,150	654,150	654,15
Franco belga	35,807	35,807	35,85	35,807	35,807	35,80	35,806	35,807	35,807	35,80
Peseta spagnola	11,982	11,982	12 —	11,982	11,982	11,98	11,983	11,982	11,982	11,98
Corona danese	192,490	192,490	193 —	192,490	192,490	192,49	192,460	192,490	192,490	192,49
Lira irlandese	1976,300	1976,300	1978,50	1976,300	1976,300	1976,30	1977,200	1976,300	1976,300	—
Dracma greca	7,460	7,460	7,47	7,460	7,460	—	7,470	7,460	7,460	—
Escudo portoghese	8,322	8,322	8,34	8,322	8,322	8,32	8,320	8,322	8,322	8,32
Dollaro canadese	996,950	996,950	998 —	996,950	996,950	996,95	996,500	996,950	996,950	996,95
Yen giapponese	7,741	7,741	7,75	7,741	7,741	7,74	7,740	7,741	7,741	7,74
Franco svizzero	889,450	889,450	889,50	889,450	889,450	889,45	889,350	889,450	889,450	889,45
Scellino austriaco	104,730	104,730	104,90	104,730	104,730	104,73	104,755	104,730	104,730	104,73
Corona norvegese	189,690	189,690	189,50	189,690	189,690	189,69	189,750	189,690	189,690	189,69
Corona svedese	199,710	199,710	199,50	199,710	199,710	199,71	199,790	199,710	199,710	199,71
Marco finlandese	311,490	311,490	311,50	311,490	311,490	311,49	311,650	311,490	311,490	—
Dollaro australiano	921 —	921 —	923 —	921 —	921 —	921 —	921,250	921 —	921 —	921 —

Media dei titoli del 17 agosto 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,450
» 10% » » 1977-92	101,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,100
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,550
» » » 22- 6-1987/91	95,225
» » » 18- 3-1987/94	79,875
» » » 21- 4-1987/94	79,900
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,950
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,050
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,600
» » » 10% 18- 4-1987/92	98 —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,225
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,050
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,500
» » » » 18- 9-1985/90	100,225
» » » » 18-10-1985/90	100,150
» » » » 1-11-1983/90	100,575
» » » » 18-11-1985/90	100,375
» » » » 1-12-1983/90	100,750
» » » » 18-12-1985/90	100,575
» » » » 1- 1-1984/91	100,650
» » » » 17- 1-1986/91	100,350
» » » » 1- 2-1984/91	100,725
» » » » 18- 2-1986/91	100,500
» » » » 1- 3-1984/91	100,525
» » » » 18- 3-1986/91	100,450
» » » » 1- 4-1984/91	100,600
» » » » 1- 5-1984/91	100,800
» » » » 1- 6-1984/91	100,950

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 7-1984/91	100,850
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,725
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,575
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,675
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,875
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,800
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,825
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,525
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,350
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,475
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,375
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,800
»	»	»	»	1-11-1987/92	100,100
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,050
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,925
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,575
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,425
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,650
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,225
»	»	»	»	1- 6-1988/93	101 —
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,625
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,875
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,600
»	»	»	»	1- 8-1988/93	101,025
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,100
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,750
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,500
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,050
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,425
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,675
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,675
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,400
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,750
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,425
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,425
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,175
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,350
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,350
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,775
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,400
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,450
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,900
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,200
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,100
»	»	»	»	1- 5-1985/95	96,950
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,425
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,100
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,050
»	»	»	»	1- 9-1985/95	96,950
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,100
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,400
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,025
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,025
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	99,975
»	»	»	»	1- 2-1986/96	97,900
»	»	»	»	1- 3-1986/96	97,500
»	»	»	»	1- 4-1986/96	97,475
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,275
»	»	»	»	1- 6-1986/96	97,800
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,600
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97 —
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,325
»	»	»	»	1-10-1986/96	94,550
»	»	»	»	1-11-1986/96	94,900
»	»	»	»	1-12-1986/96	95,750
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,275
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,250
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,125
»	»	»	»	1- 3-1987/97	94,975
»	»	»	»	1- 4-1987/97	94,850
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95 —
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,825
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,300
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 8-1987/97	95,950
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,025

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			9,25%	1- 9-1990	99,825
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,800
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,925
»	»	»	9,25%	1-10-1990	99,600
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,975
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,925
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,750
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,675
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101 —
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,400
»	»	»	11,50%	1-12-1991	98,875
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	96,975
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	96,950
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,225
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,325
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99,050
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	95,950
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,225
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,450
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,200
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,600
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	96,900
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,050
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,150
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,800
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,800
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,850
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,050
»	»	»	12,50%	1-10-1992	98,800
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,875
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,100
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,225
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,650
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,575
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,500
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,825
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,925
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,525
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,450
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,075
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,250

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				20-10-1983/90	11,50% .	100,050
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25% .	100,775
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	97,200
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	95,300
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	95,750
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	94,925
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	100,125
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	98,775
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	99,450
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	96,775
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	94,475
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	93,875
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	93,200
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	95,650
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	92,500
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	93,475
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	96,850
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	90,100
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	99,625
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	89,175
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	98,650
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	98,025
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	98,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M17080

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 agosto 1990

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 4 agosto 1990 relativi all'emissione dei B.O.T. fissata per il 16 agosto 1990, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 15 novembre 1990 è di L. 97,37, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 14 febbraio 1991 è di L. 94,65 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 16 agosto 1991 è di L. 89,30, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

90A3742

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 6 luglio 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale di aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Pozzuoli (Napoli) ed impegnate nella costruzione dell'impianto di depurazione di Cuma, primo e secondo lotto, progetto PS3/45 e PS3/45B, è prolungata per il periodo dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989 (lavoratori licenziati ditta: S.p.a. Stelio Merolla).

Con decreto ministeriale 6 luglio 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Pozzuoli (Napoli) ed impegnate nella costruzione dell'impianto di depurazione di Cuma, primo e secondo lotto, progetto PS3/45 e PS3/45B, è prolungata per il periodo dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990 (lavoratori licenziati ditta: S.p.a. Stelio Merolla).

Con decreto ministeriale 17 luglio 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 31 marzo 1988 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Terracina (Latina) è prolungata dal 14 luglio 1989 al 15 gennaio 1990.

90A3642

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

566° Elenco di provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 18 aprile 1990 la concessione mineraria di marna da cemento «Begliano» in comune di Castel Focognano (Arezzo), è intestata alla S.r.l. Cementeria di Begliano, con sede in Gubbio (Perugia), via della Vittorina n. 60.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1990 sono sostituiti l'art. 2 e il punto *d)* dell'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1990 con cui alla Società per azioni Poggio S. Cecilia è stata accordata la concessione di anidride carbonica «Ambra» in comune di Castelnuovo Berardenga (Siena). L'area della concessione ha una estensione di ha 222, e il diritto annuo anticipato è di lire 710.400.

90A3681

REGIONE MARCHE

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Nerea - Fonte degli Uccelli» in contenitori di vetro

Si comunica che la ditta Properzi Candido e Mazza Donatella, amministratore e legale rappresentante Properzi Candido, con sede in Monte San Giusto (Macerata), via Don Minzoni n. 4, con decreto del presidente della giunta delle Marche 11 gennaio 1990, n. 41, è stata autorizzata a mettere in vendita, per uso bevanda, l'acqua minerale naturale «Nerea - Fonte degli Uccelli» in contenitori di vetro (sia per acqua minerale naturale come sgorga dalla sorgente, che per acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica).

90A3682

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 1 9 6 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000